



Regione Siciliana



Università degli Studi di Palermo

ACCORDO QUADRO

PER L'INNOVAZIONE, LA RICERCA, L'ALTA FORMAZIONE E L'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA REGIONALE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE IMPRESE

TRA

LA REGIONE SICILIANA

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

La Regione Siciliana, in persona dell'Assessore alla Presidenza, dott. Giovanni Ilarda e

L'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore, prof. Roberto Lagalla

PREMESSE CHE

- l'Università degli Studi di Palermo svolge, per mandato istituzionale, attività di educazione e di alta formazione mediante la ricerca e la didattica, al fine di formare professionisti in grado di contribuire alla crescita umana, professionale e culturale del Paese;
- l'Università svolge la sua azione non solo attraverso la preparazione dei giovani laureati, ma anche attraverso attività formative post-laurea, volte a favorire la continua acquisizione di nuove conoscenze, competenze e professionalità da parte dei soggetti già inseriti nel mondo del lavoro;

- l'Assessore alla Presidenza della Regione Siciliana ha competenza in tema di formazione e qualificazione professionale del personale in servizio presso l'Amministrazione regionale e negli Enti dalla stessa controllati, nonché nel campo dell'innovazione e dell'impiego delle tecnologie informatiche;
- l'Assessore individua la formazione permanente e l'utilizzazione delle moderne tecnologie come strumenti necessari per garantire il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e, quindi, il miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese dalle Amministrazioni regionali attraverso i propri operatori;
- le parti riconoscono che la formazione nel campo delle nuove tecnologie dei giovani e degli operatori della pubblica amministrazione è di fondamentale importanza per il complessivo progresso, per lo sviluppo socio-economico e per la valorizzazione delle risorse proprie del territorio, in special modo quelle turistiche e culturali;
- le parti concordano nel ritenere che la formazione è un processo permanente, che interessa l'intero l'arco della vita professionale;
- l'Università ha interesse ad avvicinare gli studenti, durante il corso degli studi, alle attività lavorative, al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro;
- l'Assessore, anche attraverso le diverse articolazioni dell'Amministrazione regionale, dispone delle strutture necessarie e può svolgere attività atte a consentire agli studenti di sviluppare esperienze di tirocinio propedeutico all'inserimento nel mondo del lavoro;
- l'Università dispone delle risorse tecniche e professionali per realizzare iniziative di formazione che soddisfino le esigenze di aggiornamento del personale dell'Amministrazione regionale.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Oggetto dell'accordo, finalità, obiettivi e ruolo delle Parti

Il presente accordo di collaborazione definisce le attività che l'Università e la Regione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a porre in essere per la formazione degli studenti universitari e per la crescita professionale del personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti dalla stessa vigilati e controllati.

Nell'ambito del presente accordo-quadro sono previsti programmi attuativi, concernenti i seguenti ambiti operativi:

1. realizzazione di stage formativi per studenti e neo-laureati presso l'Amministrazione regionale, presso gli Enti controllati dalla Regione Siciliana e presso società a totale o prevalente partecipazione pubblica regionale operanti nei settori dell'innovazione e delle tecnologie informatiche;
2. possibile erogazione, da parte della Regione, di borse di studio per laureati da fruire, a seguito di stage formativi, presso le stesse Amministrazioni e le società di cui al precedente punto 1;
3. definizione di azioni congiunte rivolte all'aggiornamento ed alla formazione del personale dell'Amministrazione regionale, con particolare riguardo al settore delle tecnologie informatiche e del diritto pubblico dell'ITC;
4. realizzazione, anche d'intesa con le altre Università della Regione Siciliana e/o in partnership con altre organizzazioni italiane o di altri Paesi, di una Scuola Regionale di Alta Formazione nel campo dell'Information and Communication Technology (I.C.T.).

Art. 3

Regole generali per la attuazione dell'Accordo

Le Parti concordano che, per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo, dovranno essere impegnate risorse di elevata professionalità, con esperienza specifica nelle tematiche trattate, di volta in volta individuate in relazione alla specifica tipologia di attività.

Le attività oggetto del presente Accordo saranno coordinate da una Commissione paritetica.

Art. 4

Commissione paritetica

La Commissione paritetica sarà composta da 3 rappresentanti dell'Università e da 3 rappresentanti della Regione che il Rettore e l'Assessore alla Presidenza provvederanno a nominare ed insediare entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente intesa.

Anche in relazione a quanto previsto al punto 4 dell'articolo 2 la Commissione potrà essere integrata da ulteriori componenti in rappresentanza di altri partners partecipanti all'intesa.

La Commissione paritetica svolgerà le seguenti attività:

a) definire, entro 6 mesi dalla costituzione, i Programmi attuativi di cui al precedente art. 2;

b) effettuare la supervisione, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività relative agli stessi Programmi, previa stipula tra le Parti di specifici ed aggiuntivi protocolli operativi riferiti ad ogni singola azione individuata al precedente art. 2.

Art. 5

Risorse finanziarie e costi

Il presente accordo di collaborazione non prevede specifici ed immediati oneri a carico delle Parti. Gli impegni finanziari relativi allo svolgimento delle attività concordate saranno computati ed assunti, sulla base delle disponibilità esistenti, all'atto della stipula dei protocolli aggiuntivi di cui al precedente art. 4.

Art. 6

Trattamento dei dati

Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali dovranno conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8

Durata dell'accordo

Il presente accordo avrà durata di 36 mesi dalla data di stipula. Alla scadenza le parti potranno rinnovare l'accordo, apportando le modifiche ritenute necessarie con riferimento alle mutabili esigenze delle stesse Parti o ai cambiamenti eventualmente intervenuti per gli aspetti normativi e/o organizzativi sui quali si fonda l'Accordo.

Art. 9

Controversie

In caso di controversie sarà competente il Foro di Palermo.

Palermo 20 GENNAIO 2009

Il Magnifico Rettore

Roberto Lagalla

L'Assessore alla Presidenza

Giovanni Ilarda